



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore	ASSORETI
---------------------	-----------------



Osservazioni generali		<p>Si esprime apprezzamento per il lavoro svolto e si condividono le misure volte in generale a sostituire il mezzo cartaceo con strumenti elettronici per la conclusione del contratto, per la trasmissione dell'informativa e per l'esecuzione dei pagamenti. Tali misure sono ispirate ad una finalità di semplificazione che si ritiene debba essere perseguita salvo l'eventuale contemperamento con altri interessi ugualmente rilevanti nella prospettiva della migliore tutela del consumatore-risparmiatore.</p> <p>Con le considerazioni che seguono si vuole allora, da un lato, mettere in evidenza le ragioni per le quali ad avviso della Scrivente non potrebbe applicarsi ai promotori finanziari la norma volta a consentire ai clienti di effettuare i pagamenti mediante carte di debito, e, dall'altro lato, proporre un'ulteriore misura di semplificazione.</p> <p>Preliminarmente sembra comunque utile una conferma circa l'ambito di applicazione dello schema di regolamento in oggetto.</p>
Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
3.1	<i>Ambito di applicazione</i>	<p>Conformemente alla delega recata nel d. l. n. 179/2012, l'ambito di applicazione dell'emanando regolamento risulta limitato ai rami danni (come si evince dal riferimento ai contratti per la copertura di "rischi ubicati nel territorio della Repubblica italiana"). Tuttavia, il perimetro applicativo di alcune disposizioni è esteso anche ai rami vita. Così, in tema di consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico, l'art. 7 prevede che la relativa dichiarazione debba recare indicazione dell'avvenuto adempimento, tra l'altro, dell'obbligo di mettere a disposizione del cliente il "fascicolo informativo", per tale intendendosi, ai sensi dell'art. 2, lett. j), del presente schema di regolamento, la documentazione di cui agli artt. 4 e 30 del Regolamento Isvap n. 35/2010, relativi, rispettivamente, ai rami vita e ai rami danni. Analogamente, l'art. 10 dello schema di regolamento, nell'individuare le comunicazioni in corso di contratto che il cliente può consentire di ricevere in formato elettronico, ricomprende anche talune comunicazioni relative ai prodotti assicurativi vita.</p> <p>Al fine di evitare incertezze nell'applicazione della disciplina da parte dei destinatari sembra quindi utile che codesta Autorità chiarisca nella risposta alla consultazione, ove questo sia l'intento, che le norme del regolamento in oggetto si applicano alla distribuzione dei contratti di assicurazione sulla vita soltanto nei limiti dei richiami di volta in volta previsti in singole norme e che, pertanto, le altre disposizioni, fra cui quelle contenute nell'art. 6, si applicano esclusivamente alla distribuzione dei contratti di assicurazione contro i danni.</p>



6.1	<i>Pagamento mediante carte di debito</i>	<p>In via generale, si condivide l'intento di favorire l'uso di strumenti elettronici di pagamento, del resto già ampiamente utilizzati dalla clientela nell'operatività fuori sede (nella forma soprattutto dei bonifici <i>on line</i>).</p> <p>Con specifico riferimento alla disposizione recata dal primo comma, volta a consentire l'uso delle carte di debito da parte dei clienti, si ritiene, peraltro, che la stessa, pur avendo come destinatari gli "intermediari" <i>tout court</i>, non possa essere applicata ai <u>promotori finanziari</u>. Questi ultimi, infatti, hanno già un loro autonomo e consolidato statuto normativo in forza del quale sono <u>abilitati a ricevere dalla clientela</u>, anche nella distribuzione fuori sede dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, <u>esclusivamente assegni od ordini di bonifico intestati o all'intermediario per il quale operano</u> (iscritto nella sezione D del RUI) <u>o all'impresa di assicurazione di cui distribuiscono di volta in volta i prodotti</u> (art. 108, comma 5, Reg. Consob n. 16190/2007). Tale limitazione è il frutto di una ponderazione dei diversi interessi in gioco, per effetto della quale si è considerato prevalente l'interesse a prevenire il rischio che un'operatività non corretta del promotore finanziario possa essere favorita dall'eventuale "maneggio" del contante o, per quanto qui interessa, dall'eventuale "contatto" con le credenziali d'uso delle carte di debito (o di credito) dei clienti.</p> <p>Si comprende, quindi, come l'eventuale applicazione dell'art. 6.1 ai promotori finanziari minerebbe alle fondamenta la sopra menzionata norma prudenziale voluta dalla Consob, producendo effetto sull'intera operatività del promotore finanziario con la clientela, ben oltre lo stretto ambito delle assicurazioni contro i danni cui la stessa dovrebbe invece riferirsi (se è corretto quanto osservato <i>sub</i> art. 3.1). Il costo sarebbe, pertanto, molto elevato per il sistema e per i risparmiatori, oltre e prima ancora che per gli operatori coinvolti.</p> <p>E in ogni caso anche gli operatori sarebbero gravati da ingenti costi materiali: <i>i</i>) per l'acquisto, la manutenzione e l'uso dei dispositivi idonei a consentire l'effettuazione dei pagamenti mediante carte di debito; <i>ii</i>) per l'adeguamento della modulistica, delle procedure e delle misure di controllo nei confronti della rete; <i>iii</i>) per la gestione del predetto rischio operativo. Se a tali costi si somma quello, non quantificabile a priori, derivante dalla responsabilità solidale dell'intermediario per gli illeciti del promotore finanziario, non è peregrino ipotizzare che diversi intermediari sarebbero verosimilmente indotti a scegliere di non avvalersi più della rete dei promotori finanziari per la distribuzione delle assicurazioni contro i danni, attesa anche la rilevanza marginale di tali assicurazioni nella produzione complessiva della rete stessa.</p> <p>Sotto altro profilo, si deve ancora osservare che ai promotori finanziari non si applica neppure la norma generale che a breve dovrebbe imporre alle imprese ed ai professionisti di accettare pagamenti mediante carte di debito per importi superiori a trenta euro (art. 15, co. 4, d.l. n. 179/2012, cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 24/1/2014). Non è questa evidentemente la sede per disquisire sulla portata di tale norma; qui si deve però rilevare che con il citato decreto interministeriale è stato chiarito che tale obbligo grava sul "beneficiario" del pagamento: e "beneficiario" è, nell'operatività in esame, l'impresa di assicurazione, o</p>
------------	---	---



		<p>talvolta l'intermediario iscritto nella sezione D del RUI; giammai il promotore finanziario.</p> <p>In conclusione, si auspica, pertanto, che codesta Autorità sia d'accordo nel ritenere che la disposizione contenuta nell'art. 6.1 non possa applicarsi ai promotori finanziari iscritti nella sezione E del RUI ed apporti, di conseguenza, le modifiche al testo di tale disposizione ritenute a tal fine opportune.</p> <p>Dovrebbe essere poi cura degli intermediari per i quali i promotori operano individuare le forme più confacenti per consentire alla clientela di utilizzare le carte di debito per il pagamento dei premi relativi alle assicurazioni contro i danni, ad esempio presso la propria sede o presso le proprie dipendenze od anche, eventualmente, presso i propri sportelli automatici (ATM). L'utilizzabilità di tali carte andrebbe del resto comunque ad aggiungersi ad altre forme di pagamento elettronico già ampiamente utilizzate, come detto, dai clienti assistiti fuori sede dai promotori finanziari.</p>
7	<p><i>Trasmissione della documentazione precontrattuale in formato elettronico</i></p>	<p>La possibilità di pubblicare l'informativa nell'area web riservata al cliente, prevista per le comunicazioni in corso di contratto in alternativa all'utilizzo della posta elettronica, potrebbe essere utilmente estesa anche alle comunicazioni precontrattuali nei casi in cui il cliente disponga già di una propria area web per effetto di preesistenti rapporti contrattuali, anche di natura non assicurativa, con l'intermediario (si pensi all'area web riservata del servizio di <i>internet banking</i>).</p> <p>Si richiede, quindi, di prevedere che il cliente possa prestare il proprio consenso alla trasmissione della documentazione precontrattuale in formato elettronico, oltre che mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica dal medesimo indicato, anche mediante pubblicazione nell'area web già a lui riservata dall'intermediario in virtù di preesistenti rapporti contrattuali.</p>